



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. e Fax 011.9408089 – 011.9406878

ORDINANZA N. 14/2021

Prot. n. 0003031

Montaldo Torinese, li 01/12/2021

OGGETTO: ADOZIONE MISURE ECCEZIONALI CONTRASTO COVID-19: OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINE ALL'APERTO DA DOMENICA 05/12/2021 E SINO ALLA CESSAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L. n. 19/2020 convertito nella L. 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento di contagi;

Dato atto che:

- domenica 05 dicembre 2021 nel Comune di Montaldo Torinese avrà luogo la Manifestazione Natalizia denominata "Scintille di Natale";
- nel corso della manifestazione saranno realizzati laboratori creativi, installazioni natalizie, letture di favole natalizie, giochi e spettacoli itineranti lungo le vie principali del Centro storico (come da zona R.A. del P.R.G.C);
- per le motivazioni sopra citate si rende indispensabile, sia il divieto di transito in Piazza del Castello, Via del Castello e Via Trinità, per la giornata di domenica 05 dicembre 2021 dalle ore 7,30 alle ore 19,30 al fine di poter dare allestire e dare corso alla manifestazione;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la buona riuscita dell'evento.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. - 50 comma 5;
- il D.L. n. 33/2020 convertito con modificazioni con Legge n. 74/2020;
- il DPCM del 2 marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22/06/2021, in vigore fino al 31/07/2021, prorogata fino al 31/10/2021 con ordinanza Ministero della Salute del 27/08/2021 ed ulteriormente prorogata sino al 31/12/2021 con ordinanza del Ministero della Salute del 28/10/2021;

Considerato che l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire del 28 giugno 2021, nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi

all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;

Dato atto che a seguito di numerose circolari trasmesse dalle Prefetture – quali Uffici territoriali del governo, è emersa la necessità di sensibilizzare i Sindaci a prestare particolare attenzione, nei territori di rispettiva competenza, al rispetto diffuso dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi) ovvero, comunque, nei luoghi dove, anche per ragioni contingenti (ad esempio eventi all'aperto, spettacoli, manifestazioni organizzate a livello locale) dove sussista il rischio concreto di assembramenti;

Ritenuto, di individuare quale ambito del territorio comunale maggiormente soggetto al rischio di assembramento ed affollamento, in occasione di manifestazioni culturali, itineranti o di aggregazione:

- Centro Storico come da zona R.A. del P.R.G.C. (comprendenti tra le altre Via del Castello, Via Trinità, piazzette antistanti il Municipio);
- Piazza Superga;
- Piazza Don Vigna;
- Via Marentino

Considerato che al fine di evitare possibili situazioni di contagio a tutela della sanità pubblica, occorre adottare ulteriori misure di prevenzione quale l'obbligo dell'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Dato atto che il Sindaco è soggetto responsabile alla sicurezza su tutto il territorio Comunale.

Attesa la propria competenza all'emissione del presente provvedimento avente carattere gestionale e di ordine pubblico.

Visto lo Statuto del Comune di Montaldo Torinese, il regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti alla tutela della salute ed al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica: da domenica 5 Dicembre 2021 e sino al termine della dichiarata emergenza sanitaria COVID-19 o, in alternativa, sino all'adozione di specifica ordinanza di revoca, è fatto obbligo a chiunque acceda e permanga nell'aree in cui si svolgono manifestazioni culturali, itineranti o di aggregazione precisamente in:

- Centro Storico come da zona R.A. del P.R.G.C. (comprendenti tra le altre Via del Castello, Via Trinità, piazzette antistanti il Municipio);
- Piazza Superga;
- Piazza Don Vigna;
- Via Marentino;

di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree cosiddette "mascherine" o equivalenti che coprano naso e bocca.

Sono esonerati da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità o patologie non compatibili con l'uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che interagiscono con questi ultimi. I soggetti intenti a consumare alimenti e bevande nei luoghi in cui è consentito.

E' fatto obbligo a chiunque di attenersi all'osservanza della presente ordinanza.

INCARICA

Il Comando dei Carabinieri, le Forze di Polizia ed agli altri soggetti autorizzati di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente ordinanza.

AVVISA

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. n. 19/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 35/2020, con sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.000,00, da applicarsi con le procedure previste dalla L. 689/81

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;
- al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, agli organi delle forze dell'ordine e della polizia stradale, dei mezzi di emergenza sanitaria (118), antincendio (Vigili del fuoco), alla Città Metropolitana di Torino, alla Questura e alla Prefettura di Torino.
- Che copia della presente ordinanza venga inviata alla Stazione dei Carabinieri di Sciolze.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71 e della legge 241/90 può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione.

- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Questo provvedimento viene doverosamente portato a conoscenza, per loro competenza, alla Città Metropolitana di Torino, al Comando dei carabinieri di Sciolze.

Il Sindaco
Sergio GAIOTTI

